



COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

" Piccola piazza antica"

[art. 27 comma 1, lett. d) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]

art. 1

TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 22 marzo 2001 denominato "Piccola piazza antica".
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99, è "a merceologia esclusiva" essendo consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti:
 - opere di pittura, scultura e grafica, mobili, oggetti, anche da collezione, compresi i cappelli ma escluso ogni altro capo di abbigliamento, sia antichi (aventi più di 50 anni) che usati (aventi meno di 50 anni).
(l.r.12/99 art. 6 comma 1 lett. a-b)
4. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato.
(art. 6 comma 1 lett. c l.r.12/99)

art. 2

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) Il mercato è annuale ed ha luogo il 1° sabato di ogni mese.
- 2) Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato, ad eccezione del 1° gennaio e del 1° maggio.

- 3) Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. Tali edizioni straordinarie possono costituire recupero di giornate in cui il mercato non è stato effettuato, o essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso.
- 4) Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Dirigente responsabile del settore. In tale atto sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione,
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
- 5) L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368.

Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
 - c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
 - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 13,
 - f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
- 6) Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

art. 3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge sulla piazza Garibaldi nell'area individuata nella planimetria particolareggiata allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del nella quale sono evidenziati in particolare (*art. 7 comma 1 l.r. 12/99*):
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il totale di n. 30 posteggi;
 - c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

art. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (*punto 1 lett. b Del. reg. 1368/99*).
- 2) Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, i vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
- 3) Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio.
- 4) Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, dando la priorità, in caso di domande concorrenti, ai richiedenti che vantano un maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione. In caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa.
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa.
- 5) L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore (*punto 2 lett. c Del reg. 1368/99*).
- 6) La concessione di posteggio ha durata decennale (*art. 28 del D.lgs. 114/98*) ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.
- 7) La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 6, comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 9 e 10 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 5.
- 8) In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (*art. 4 comma 1 l.r. 12/99*) ai fini dell'aggiornamento dei propri titoli autorizzativi.
- 9) Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle eventuali spese relative al consumo dell'energia elettrica e per servizi accessori.
- 10) La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
 - a) rinuncia del titolare;

- b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (*art. 5 comma 3 l.r. 12/99*);
- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato in un anno solare fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto al successivo articolo 12;
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

11. L'autorizzazione amministrativa è revocata (*art. 29 comma 4 lett. b del D.lgs. 114/98 – art. 5 comma 2 l.r. 12/99*) :

- nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi (*art.5, comma 2 lett. b l.r. 12/99*), in caso di comprovata necessità;
- nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 10;

Art. 5
SUBINGRESSO
(*art. 4 l.r. 12/99*)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (*punto 7 lett. c Del.reg. 1368/99*).
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, se in possesso dei requisiti morali, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.

Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art. 4 comma 2 l.r. 12/99) e/o cedere l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 6

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7 lett. b Del reg. 1368/99)

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 11.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili e urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale.
I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 11 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 7

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 9 del presente Regolamento.

Art. 8

VINCOLO A MERCEOLOGIA SPECIFICA

(art. 28 comma 15 D.lgs. 114/98 - art. 6 lett. a l.r. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi, questi saranno vincolati alla merceologia di cui all'art. 1, comma 3.

2. Il titolare di posteggio deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla merceologia di cui all'art. 1, comma 3. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 9

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(punto 2 lett. a Del.reg. 1368/99)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
2. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi.
3. In caso di domande concorrenti si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 11.
4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 4, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
5. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 10

SCAMBIO DI POSTEGGI

(punto 2 lett. h Del.reg. 1368/99)

1. Su richiesta congiunta degli operatori interessati è ammesso lo scambio dei posteggi.
2. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

art. 11

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

(punto 7 lett. a Del reg. 1368/99)

1. Presso il Servizio Interventi economici del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato è formata dal Dirigente del

settore ed è pubblicata all'Albo pretorio entro i quindici giorni successivi. I criteri di priorità sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio desunta dalla data di rilascio della concessione, tenendo conto anche dei danti causa.
 - b) A parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa.
3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio".
 4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (cfr. punto 7 lett. c) della delibera reg. 1368/99).

art. 12 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 comma 5 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza, servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'assenza, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore, anch'essa adeguatamente documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio dell'assenza.
Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) La mancata partecipazione a mercati straordinari.

4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 13

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28, comma 11 del D.lgs.114/98 - punto 6 Del. reg. 1368/99)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui all'art. 2, comma 5, lett. e) del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività *(art. 27 comma 1 lett. f del D.lgs. 114/98)*.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa, eventualmente documentata con le modalità indicate all'art. 11, comma 2, lett. b)
4. I posteggi, essendo vincolati a merceologia specifica, qualora non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo.
5. Le assegnazioni avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Nell'ambito del mercato
 - L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante,
 - Il Concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione,
 - Il Concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni

- a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare,
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante,
9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata di volta in volta dal Comando di Polizia municipale del Comune.
10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 comma 3 l.r. 12/99*).
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 12, comma 3 del presente Regolamento (*art. 5 comma 4 l.r. 12/99*). L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Art. 14 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di m. 500. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve.
(*art. 28, comma 16 D.lgs. 114/98 - art. 3 comma 5 della legge regionale 12/99*)
Il divieto non sussiste per gli operatori in possesso di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata, oltre che in base all'art. 20 del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale 12/1999, come deroga allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 15 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 16

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 comma 1 l.r. 12/99).
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento agli obblighi in capo a coloro che effettuano attività di vendita di cose antiche, e compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Se, oltre al fronte espositivo, si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
10. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, etichettatura delle merci.

13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

14. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti che non dovranno comunque causare inquinamento né acustico né atmosferico.

Art. 17

SANZIONI

(art. 29 comma 3 D.lgs. 114/98)

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 (euro: da 2582,28 a 15493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74):
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica di cui all'art. 1, comma 3;
 - b) esercitare il commercio itinerante o la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area mercatale o nel raggio di m. 500 (art. 14 comma 2 del Regolamento comunale);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 16 comma 4 del Regolamento);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 16 comma 11 del Regolamento comunale).